

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate

Prot. INAIL.16/12/2009.0010792

Alle Strutture Centrali e Territoriali

Oggetto: Riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2009. Autoliquidazione 2009/2010.

Premessa

Per l'anno 2009 è stata confermata, nella misura dell'11,50%, la riduzione dei premi assicurativi prevista per il settore edile (all.1)¹

Soggetti interessati

Le disposizioni riguardano i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale.

Il beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

Lo "sconto edili" non è cumulabile con altri benefici.

Applicazione dello sconto

I datori di lavoro interessati potranno usufruire della predetta riduzione dell'11,50% solo per l'anno 2009 (regolazione 2009) ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi.

La riduzione, infatti, non si applica sul premio speciale unitario artigiani.

Requisiti

Ai sensi della "Legge Bersani"² l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Relativamente all'assenza di tali condanne, i datori di lavoro interessati all'agevolazione devono presentare apposita autocertificazione.

Si ricorda, inoltre, che il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha stabilito che ai fini della fruizione dei benefici contributivi e quindi dello sconto edile, i datori di lavoro devono:

1. essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti dell'Inail, dell'Inps e delle Casse Edili
2. applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali
3. autocertificare l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

Relativamente a tali requisiti, si fa integrale rinvio alla circolare ministeriale n. 5 del 30 gennaio 2008, allegata alla circolare Inail n. 7/2008, alla circolare ministeriale n. 34 del 15 dicembre 2008, allegata alla circolare INAIL n. 79 del 19 dicembre 2008, alla circolare ministeriale n. 10 del 1° aprile 2009 ed alla nota ministeriale n. 6675 del 7 maggio 2009.

Adempimenti del datore di lavoro

Entro il termine di scadenza dell'autoliquidazione (16/2/2010) i datori di lavoro devono presentare il modello di autocertificazione per l'assenza di condanne passate in giudicato nel quinquennio ai

sensi della legge 248/2006 alla Sede INAIL competente. Tale modello, allegato alla presente (all. 1) è disponibile anche sul sito dell'Istituto.

Come specificato nelle circolari e nelle note ministeriali, nel caso in cui la richiesta del beneficio sia effettuata per la prima volta con l'autoliquidazione 2010, i datori di lavoro, entro lo stesso termine (16/2/2010) dovranno anche presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente il modulo di autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

Tale modulo è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it - Attività ispettiva - DURC - Modulo di autocertificazione) e potrà essere presentato alla DPL in formato cartaceo ovvero per via telematica con firma digitale (circolare ministeriale n. 10 del 1° aprile 2009 e nota ministeriale n. 6675 del 7 maggio 2009).

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DPL, questo dovrà essere ripresentato solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

Adempimenti della Sede

Le Sedi effettueranno, presso il Casellario Giudiziario, la verifica a campione³ dell'autocertificazione resa dal datore di lavoro in ordine all'assenza di condanne nel quinquennio ex lege 248/2006 (all.2) e, nel caso di dichiarazione mendace, dovranno revocare il beneficio e richiedere quanto dovuto a titolo di premi ed accessori secondo la vigente normativa, ferme restando le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria.

Per quanto riguarda l'accertamento degli altri requisiti previsti dal D.M. 24 ottobre 2007, le Sedi dovranno effettuare una verifica della situazione di regolarità contributiva dell'azienda, anche presso l'Inps e la Cassa Edile, nonché riscontrare, presso le DPL territorialmente competenti, l'avvenuta presentazione da parte del datore di lavoro dell'autocertificazione di cui all'art. 9 del citato decreto ministeriale.

Rispetto a tale secondo controllo, le Sedi potranno utilizzare il fac-simile di richiesta allegato (all.3).

Il Direttore Centrale
F.to Ing. Ester Rotoli

Note:

1- Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009 (G.U. n. 339 del 14 ottobre 2009).

2- Articolo 36 bis, comma 8 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2006, n. 248.

3- Vedi nota congiunta D.C. Rischi - D.C. Prestazioni del 7 agosto 2008 prot. 6520.

Allegati:

1. Decreto del Ministero del Lavoro del 16.07.2009
2. Modello di autocertificazione ex art.36 bis L. n.248/2006
3. Fax simile per la richiesta di verifica della presentazione dell'autocertificazione alla DPL ex art.9 D.M. 24.10.2007

All. n. 1

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 luglio 2009

Modalita' di contribuzione nel settore dell'edilizia, per l'anno 2009. (09A11934) (GU n. 239 del 14-10-2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2008, con il quale, per l'anno 2008, la riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all'11,50 per cento;

Tenuto conto che dalle rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge n. 341 del 1995, si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento della base imponibile, con conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva;

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2009, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per cento;

Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2009,

nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2009

Il direttore generale
per le politiche previdenziali
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Geroldi

Il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Canzio

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi della persona e dei beni culturali,
registro n. 5, foglio n. 366

Sede di

Racc. R/R

Alla Direzione Provinciale del Lavoro di

.....

Via

Città..... (cap.....)

Fax

E-mail

Oggetto: Verifica della presentazione alla DPL dell'autocertificazione di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 ai fini della fruizione delle agevolazioni contributive.

Ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'art.9 D.M. 24 ottobre 2007 ed in ottemperanza alle disposizioni ministeriale emanate con le circolari n.5/2008, n.34/2008, n.10/2009 e con la nota ministeriale n. 6675/2009, la Scrivente chiede di voler comunicare se, con riferimento alle ditte individuate dai Codici Fiscali di seguito riportati, è stata presentata l'autocertificazione con la quale il datore di lavoro ha dichiarato l'assenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito:

CODICE FISCALE DITTA	RAGIONE SOCIALE	CODICE DITTA INAIL
xxxxxxxxxxxxx	Abcdefg srl	yyyyyyyyy

Con riferimento alle ditte presenti nell'elenco sopra riportato, si chiede altresì di conoscere se la DPL ha provveduto ad effettuare controlli a campione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai datori di lavoro e, in caso positivo, di specificare l'esito della verifica.

La risposta potrà essere inoltrata a questa Sede Inail (via città cap.....) tramite fax al n..... o per e-mail all'indirizzo

Si fa presente che qualora la risposta non pervenisse entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la Scrivente riterrà avvenuto il controllo con esito positivo e procederà ad ammettere la ditta all'agevolazione in oggetto, fatte salve successive comunicazioni contrarie da parte della DPL.

IL DIRETTORE DELLA SEDE
 (timbro e firma)